

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile	
tel + 39 040 377 4344 fax + 39 040 377 4390 assessorefunzionepubblica@certregione.fvg.it assessorefunzionepubblica@regione.fvg.it I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1	

Trieste, 27 marzo 2017
Prot. n. 313 – SP/17-G

Ai Sindaci
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Ai Presidenti
delle Unioni Territoriali Intercomunali F.V.G.

E p.c.:
ANCI F.V.G.
UNCEM F.V.G.
Consiglieri regionali F.V.G.
Servizio Finanza locale della RAFVG

Trasmessa via PEC

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCI DI PREVISIONE 2017 DEGLI ENTI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Gentile Sindaco, gentile Presidente

con la riforma nazionale dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali, si è fissato pure l'obiettivo strategico di "riportare anche concretamente" l'intero sistema alla regola fondamentale dell'approvazione dei bilanci di previsione entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento. Si tratta di un principio basilare per rendere effettiva una gestione finanziaria dell'intero esercizio annuale. Negli anni passati, per ragioni di varia natura, i termini per l'approvazione del fondamentale atto di programmazione finanziaria degli enti locali è stato sempre prorogato sia a livello nazionale che regionale, creando evidenti contraccolpi alla corretta azione amministrativa.

All'interno di questo scenario strategico, con la LR 18/2015 sulla finanza locale del FVG¹, in modo condiviso da parte di tutti i soggetti del sistema regionale e locale, si è stabilito che anche per gli enti locali della nostra Regione dovessero applicarsi i termini fissati a livello statale, al fine di garantire la serietà e l'affidabilità del Sistema Paese rispetto agli accordi europei sulla finanza pubblica.

Per arrivare progressivamente all'obiettivo comune dell'approvazione da parte di tutti i nostri enti locali dei bilanci di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nel 2016 la legge di stabilità regionale² ha concesso ancora all'Assessore regionale per le autonomie locali la

¹ Art. 38, comma 1 della LR 18/2015: "I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale."

² Art. 6, comma 3 della LR 33/2015 (norma valida solo nel 2016 e non prevista per il 2017): "In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze".

facoltà di procedere a eventuali proroghe del termine. Tuttavia, coerentemente con quanto ricordato poc'anzi, questa opzione non è stata più prevista per il 2017 – d'accordo ancora una volta i soggetti del sistema regionale e locale – e si è ribadita invece la volontà di applicare gli stessi termini fissati a livello unitario e nazionale dalle leggi dello Stato.

Ciò premesso, il termine nazionale è attualmente fissato al 31 marzo 2017 e non ci sono notizie di una volontà di proroga di detto termine, anche se appare opportuno attendere i prossimi giorni per sapere se – all'ultimo momento – il Ministero dell'Interno valuterà un differimento, che, qualora venisse accordato, troverà automatica applicazione anche per i nostri Comuni.

L'ANCI nazionale ha finora richiesto una proroga al 30 aprile soltanto per le Città metropolitane, mentre ANCI FVG non ha formalmente richiesto la proroga del termine ma ha, nelle vie brevi, chiesto di prestare tutte le cautele e vagliare tutte le possibilità affinché le procedure commissariali siano scongiurate.

A completezza di informazione, appare doveroso ricordare che il termine di approvazione dei bilanci non ha mai avuto natura perentoria e pertanto gli enti locali hanno sempre potuto e potranno approvare detto documento contabile anche dopo tale scadenza.

La citata LR 18/2015, sulla falsariga di quanto previsto anche a livello statale, ha compiutamente disciplinato la situazione del non rispetto di detto termine, cercando di coniugare l'esigenza fondamentale della pronta approvazione con quella di evitare – fino all'ultimo tentativo – un effetto sanzionatorio grave nei confronti degli inadempienti, cioè il commissariamento dell'ente e lo scioglimento anticipato dei consigli comunali.

Come già avvenuto nel 2016, anche quest'anno – quindi – dopo la scadenza del termine, gli enti che non avessero ancora approvato il bilancio dovranno inviare alla Regione una breve relazione per motivare tale ritardo. Sulla base di ciò, e tenuto conto in particolar modo dell'eventuale adozione dello schema di bilancio da parte delle giunte comunali, in qualità di Assessore regionale competente valuterò caso per caso le situazioni di ritardo. Solo allorché le condizioni siano tali da ritenere che gli organi dell'ente non siano nelle condizioni di procedere in tempi ragionevoli all'approvazione del bilancio, verrà inviata una diffida ai relativi Consigli, fissando un termine perentorio di approvazione, dopo il quale si potrebbe arrivare al commissariamento dell'ente.

Tuttavia, come noto ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, anche alla luce di quanto io stesso ho comunicato lo scorso anno ad alcuni Comuni e all'ANCI F.V.G. (nota dd. 28 febbraio 2016 Prot. n.631-SP/16-G, che a lucro di tempo si allega), la funzione sostitutiva regionale non risulta perentoria nella tempistica, e l'intervento commissariale deve considerarsi come ultima ratio per garantire il funzionamento dell'ente locale.

Naturalmente gli amministratori devono fare ogni sforzo possibile – nel loro stesso interesse e in quello dei cittadini – per approvare quanto prima il bilancio, potendo successivamente adottare le eventuali o necessarie variazioni di bilancio in corso d'anno.

Cordialmente.

L'Assessore

Paolo Panontin



ALLEGATO NORMATIVO

Estratto Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia)

CAPO II

ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI

Art. 38

(Termini di adozione dei documenti contabili fondamentali)

1. I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale.
2. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.

Art. 39

(Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)

1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.
3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.

Art. 40

(Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune o della Provincia deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.